



COMUNE DI  
ROVERE' VERONESE

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE**  
**STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE**  
**DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**  
**DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI**  
**OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI**  
**DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.**  
**145"**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.03.2021**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

## **Articolo 2 - Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. La costituzione del fondo è subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dal testo unico D.Lgs. 267/2000.
3. Il Fondo incentivante è alimentato per un ammontare pari al 5%, del maggiore gettito accertato e riscosso ovvero dal maggior gettito incassato rispetto all'incasso ordinario, generato dalle attività di verifica e controllo poste in essere dall'ufficio tributi per il recupero dell'imposta non versata.
4. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuato sulle somme effettivamente rimosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, iscrizioni a ruolo d'ufficio, solleciti di pagamento e riscossioni coattive, comprensivi di sanzioni ed interessi e notificati dall'Ente Impositore relativi all'IMU e alla TARI.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **Articolo 3 - Destinazione del Fondo**

1. Il fondo è destinato:
  - a) nella misura del 90%, al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, da ripartire, secondo i criteri di cui al successivo articolo 4;
  - b) nella misura del 10%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

#### **Articolo 4 - Trattamento Accessorio**

1. Le somme confluite nel Fondo, al netto di quelle destinate al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire a ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.  
I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono stabiliti in relazione alle attività svolte e responsabilità assunte e sono, di norma, attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle seguenti percentuali massime per ogni partecipante:

Responsabile del Settore Finanziario	5 %
Personale addetto all'accertamento	75 %
Personale che svolge compiti di supporto	20 %

5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra menzionate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune di queste hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### **Articolo 5 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e si adegua automaticamente alle eventuali modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.